



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **18** DEL 13 APR 2016

OGGETTO: **Integrazione al Decreto del Direttore della Sezione Progetto Venezia n. 6 del 11 febbraio 2016 per l'autorizzazione all'esercizio ed allo scarico in acque superficiali, dell'impianto di trattamento delle acque sotterranee (Pump&Treat) installato ai fini della bonifica dell'area del Punto Vendita carburanti Ipsom n. 1462 sito a Malcontenta di Mira – S.S. Romea, individuata catastalmente al Foglio 35 con mappale n. 562.**

Proponente: Ipsom S.r.l. sede legale Viale Venezia, 379 33100 – Udine (UD)  
Art. 242 D.Lgs. 152/06.

#### NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si autorizza l'esercizio e lo scarico in acque superficiali, dell'impianto di trattamento delle acque sotterranee Pump and Treat, previsto nella Variante del progetto di bonifica dell'area del Punto vendita carburanti Ipsom n. 1462 sito a Malcontenta di Mira lungo la SS Romea.

Il documento *“Punto Vendita Carburanti IPSOM (Ex ESSO) 1462 di Malcontenta di Mira, SS Romea - Trasmissione dell'Analisi del Rischio e Variante al progetto di Bonifica approvato”* è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 6 del 11/02/2016.

Ai fini dell'autorizzazione in oggetto è stato acquisito il parere della Città Metropolitana di Venezia n. 30948 del 11/04/2016 (**Allegato A**).

---

#### IL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta Ipsom S.r.l. ha trasmesso l'Analisi di Rischio e la Variante del progetto di bonifica dell'area adibita a punto vendita carburanti Ipsom n. 1462 sita lungo la S.S: Romea a Malcontenta di Mira (VE) in data 28/08/2015 con prot. 57 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 347817 del 31/08/2015.

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 27/10/2015 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni;
- la ditta Ipsom S.r.l. ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 27/10/2015 in data 22/12/2015 con prot. 85, acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 522500 del 23/12/2015.
- la Conferenza di Servizi Decisoria del 02/02/2016 ha ritenuto approvabile, con prescrizioni operative, il progetto di Variante del Progetto di Bonifica e l'Analisi di Rischio dell'area di cui trattasi.

- La Variante del Progetto di Bonifica sopra citata, che prevede l'installazione di un impianto di trattamento acque di falda Pump and Treat, è stata approvata con decreto del Direttore della Sezione Progetto Venezia n 6 del 11.02.2016

CONSIDERATA la nota n. 30948 del 11/04/2016, acquisita dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. n. 141379 del 12/04/2016, con la quale la Città Metropolitana di Venezia trasmette il parere favorevole all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di trattamento acque di falda (**Allegato A**) e con cui chiede di provvedere ad integrare il citato Decreto n. 6 del 11.02.2016 recependo tale parere favorevole

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale – Sezione Progetto Venezia);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale – Sezione Progetto Venezia) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la D.G.R. n. 820 del 05/06/2014 con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Benassi l'incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale.

VISTO il D.D.R. n. 13 del 07/04/2015 del Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale e della Sezione Progetto Venezia, con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci, Dirigente del Settore Bonifiche Porto Marghera e Progetto Integrato Fusina, l'incarico di Dirigente Vicario della Sezione Progetto Venezia presso il Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale.

#### DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, la ditta IPSOM S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di emungimento e trattamento delle acque di falda, finalizzato alla bonifica dell'area del Punto Vendita carburanti Ipsom n. 1462 sito a Malcontenta di Mira –

S.S. Romea, per una portata giornaliera massima di 24 m<sup>3</sup> sulla base del parere della Città metropolitana di Venezia (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Ipsom S.r.l., al Comune di Mira, alla Città Metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'ULSS 13 di Mirano.
3. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.
4. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

p. Dott. Alessandro Benassi  
Il Dirigente Vicario  
Dott. Paolo Campaci





Città metropolitana  
di Venezia

Servizio Politiche Ambientali

Allegato A decreto  
n. 18 del 13 APR 2016

pag. 1/2

Resp. procedimento: ing. Francesco Chiosi ☎0412501232  
Resp. istruttoria: Ornella De Ros ☎041-2501235

Ditta: IPSOM S.r.l.

Sede legale: Viale Venezia 379 - 33100 Udine

Impianto: S.S. Romea - Malcontenta di Mira

Installazione di un nuovo impianto di Pump&Treat per l'emungimento ed il trattamento delle acque di falda contaminate presso il punto vendita distribuzione carburanti Ipsom (ex Esso) n. 1462 sito in Comune di MIRA - SS Romea.

#### Prescrizioni scarico:

La Ditta è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto per l'emungimento e il trattamento delle acque di falda per la bonifica dell'area del punto vendita carburanti Ipsom n. 1462 sito a Malcontenta di Mira - S.S. Romea, per una portata giornaliera massima di 24 m<sup>3</sup>, secondo il progetto presentato ed approvato dalla Conferenza dei Servizi.

La Ditta è altresì autorizzata allo scarico dell'impianto stesso nel Canale Seriola, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel seguito.

Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Città metropolitana di Venezia ed ARPAV il Piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'articolo 1, comma 5 del Decreto Interministeriale 30 luglio 1999.

- a. Le acque di scarico devono rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al Decreto interministeriale 30 luglio 1999 ed inoltre il valore limite pari a 40 µg/l per i parametri Metil-ter-butil-etero (MTBE) e Etil-ter-butil-etero (ETBE).
- b. Ai fini del monitoraggio dell'attività di emungimento e della misurazione della portata d'acqua emunta e scaricata, la linea di collegamento dal piezometro di raccolta PR2 all'impianto di depurazione e da questo al pozzetto di ispezione (rubinetto di campionamento) deve essere fornita della valvola di non ritorno, valvola di regolazione, misuratore di portata e manometro come previsto dal progetto presentato. In particolare un misuratore di portata in continuo ed un rubinetto di campionamento in condizioni di buona funzionalità devono essere posti a valle dell'impianto di trattamento, prima dello scarico.
- c. A ultimazione dei lavori d'installazione del sistema di trattamento delle acque emunte dalla falda e delle opere a esso connesse, il Direttore dei lavori dovrà trasmettere alla Regione del Veneto, Città metropolitana di Venezia ed ARPAV il certificato di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla concessione idraulica di cui alla lettera d); dovrà anche essere comunicata preventivamente la data prevista per l'attivazione dell'impianto e dello scarico.
- d. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio della concessione idraulica rilasciata alla ditta in oggetto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
- e. Entro 15 giorni dalla data di avvio dello scarico e, successivamente, con la periodicità sotto specificata, la ditta dovrà provvedere - avvalendosi di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI EN CEI ISO/IEC serie

- 17025 - all'effettuazione di campioni e delle relative analisi delle acque di scarico prelevate sul pozzetto di ispezione finale.  
Devono essere determinate con cadenza mensile le concentrazioni dei seguenti parametri: idrocarburi totali, benzene, metil-ter-butil-etero (MTBE) e etil-ter-butil-etero (ETBE). Devono invece essere determinate con cadenza trimestrale le concentrazioni dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, solventi organici aromatici, piombo, xilene, saggio di tossicità.  
Il prelievo deve essere di tipo medio composito sulle tre ore, con aliquote prelevate a intervalli non superiori a 20', mediante un'attrezzatura che consenta di mantenere la temperatura dei contenitori delle aliquote prelevate in un intervallo compreso fra 0 °C e 4 °C; i contenitori dei campioni prelevati devono essere mantenuti nell'intervallo di temperature sopra indicato sino all'inizio delle analisi da parte del laboratorio accreditato.
- f. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri di cui al punto precedente devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999 qualora previste.
- g. Tutti i verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- a. Qualora dai rapporti di prova risultassero valori delle concentrazioni - anche per un solo parametro - superiori a quelli di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999, o a quello pari a 40 µg/l per i parametri Metil-ter-butil-etero (MTBE) e Etil-ter-butil-etero (ETBE), la ditta è tenuta a sospendere immediatamente lo scarico. Dell'interruzione dello scarico e dell'eventuale avvio a trattamento delle acque di scarico o di quelle attinte dalla falda ad un impianto autorizzato di trattamento rifiuti, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto, Città metropolitana di Venezia ed ARPAV.
- b. Deve essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; dovrà essere annotato inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume complessivo scaricato nell'anno solare precedente; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione né a timbratura.
- c. Il materiale di riempimento dei filtri a carboni attivi dovrà essere completamente sostituito con carboni attivi vergini, con periodicità correlata alle risultanze dei dati analitici delle acque di scarico e comunque con cadenza al massimo annuale.
- d. La Ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i carboni attivi esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento.
- e. Il deposito, lo stoccaggio, lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti (carboni attivi esausti, eventuali acque reflue attinte, ecc.) devono avvenire nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
- f. A seguito di un eventuale variazione del sistema di emungimento (es. installazione di nuovi pozzi, aumento delle portate, ecc.) o di trattamento delle acque emunte e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente alla Regione del Veneto, una richiesta di modifica del progetto di bonifica corredata da adeguata documentazione tecnica relative alle modifiche.

Venezia, 08.04.2016

Ing. Francesco Chiosi

